



# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 15/12/2020

## Sommario

Articolo 1.....	3
Oggetto .....	3
Articolo 2.....	3
Disposizioni generali .....	3
Articolo 3.....	3
Presupposto del canone .....	3
Articolo 4.....	3
Soggetto passivo .....	3
Articolo 5.....	4
Commercio su aree pubbliche .....	4
Articolo 6.....	4
Rilascio dell'autorizzazione .....	4
<b>Articolo 7 .....</b>	<b>4</b>
<b>Criteria per la determinazione della tariffa.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 8 .....</b>	<b>4</b>
<b>Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 9.....</b>	<b>4</b>
<b>Determinazione delle tariffe giornaliere.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 10 .....</b>	<b>5</b>
<b>Modalità e termini per il pagamento del canone .....</b>	<b>5</b>
Articolo 11.....	5
Sanzioni e indennità.....	5
<b>Articolo 12 .....</b>	<b>6</b>
<b>Riscossione coattiva .....</b>	<b>6</b>
Articolo 13.....	6
Disposizioni finali .....	6
.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 2**

### **Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

## **Articolo 3**

### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti.

## **Articolo 4**

### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

**Articolo 5**  
**Commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
  - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati periodici e nei posteggi isolati.
  - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette
  
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente.

**Articolo 6**  
**Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento ed al quadro normativo vigente in materia.

**Articolo 7**  
**Criteria per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) coefficienti moltiplicatori di adattamento.

**Articolo 8**  
**Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in 3 categorie.
  
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

**Articolo 9**  
**Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento in base alla popolazione del comune di San Giuliano Milanese (ab. 38.908 alla data del 31/12/2018) è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, ed è pari a euro 1.20.

Il canone da corrispondere è determinato in base alla categoria della via, alla superficie occupata espressa in metri quadrati e ad un coefficiente di adattamento.

2. I Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono approvati con delibera dell'ente.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

5. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

## **Articolo 10**

### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Gli spuntisti, nei giorni di mercato, versano il canone direttamente agli agenti della Polizia Locale.

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;

4. qualora l'importo del canone superi Euro 250,00 il pagamento dovrà essere effettuato in quattro rate trimestrali;

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e la procedura di cui all'art.12 del presente regolamento.

## **Articolo 11**

### **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

g) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da agente di Polizia Locale.

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera g) del comma 821 , ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

4. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

## **Articolo 12**

### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

## **Articolo 13**

### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021

**Canone concessione spazi mercati**

**1. TARIFFA GIORNALIERA**

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

**Banchi mercato generi alimentari**

CATEGORIE	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTI	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADRO
1° categoria	1,20	0,25	0,30
2° categoria	1,20	0,23	0,28
3° categoria	1,20	0,20	0,24

**Banchi mercato beni durevoli**

CATEGORIE	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTI	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADRO
1° categoria	1,20	0,19	0,23
2° categoria	1,20	0,17	0,20
3° categoria	1,20	0,14	0,17